

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA, è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

- **Mediazione**

Puoi fare ricorso alla mediazione per le controversie in materia di contratti assicurativi, tramite azione giudiziaria (Legge n.98 del 9/08/2013, che converte e modifica il Decreto Legge n. 69 del 21/06/2013). In questo caso devi depositare la domanda presso un Organismo di mediazione, nel luogo del giudice territorialmente competente, tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <http://www.giustizia.it>.

- **Negoziazione Assistita**

è possibile scegliere la negoziazione assistita per le controversie in materia di risarcimento del danno R.C. auto, in base all'art 3, co.1, Decreto Legge 12 settembre 2014 n.132, convertito nella legge 10 novembre 2014 n. 162. La procedura inizia quando il difensore della parte che intende agire invita l'altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione. Mediante tale accordo, le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia, con ausilio e l'assistenza di avvocati.

- **Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie**

CONCILIAZIONE PARITETICA: ANIA e alcune Associazioni dei Consumatori hanno sottoscritto un accordo che prevede una procedura per risolvere controversie in materia di risarcimento danni R.C. auto fino a € 15.000,00. Si può accedere alla conciliazione in caso di:

- Omessa risposta della Compagnia tenuta al risarcimento nei termini previsti dalla Legge
- Rifiuto del risarcimento
- Accettazione a titolo di acconto dell'offerta risarcitoria

Per accedere alla procedura, vai su www.conciliazioneaniaconsumatori.it. Le informazioni relative alla procedura di conciliazione delle controversie sono reperibili sui siti www.ivass.it (sezione Per i Consumatori) e www.ania.it (Sezione Servizi).

ARBITRATO: in caso di discordanza sull'entità del danno, la liquidazione può aver luogo mediante accordo tra le Parti, o, quando una di queste lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente da Verti e dall'Assicurato. I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti. Se una delle Parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà delegata al Presidente del Tribunale ove risiede l'Assicurato, I periti decidono inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione è presa a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di Legge, ed è vincolante per le Parti. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito; la spesa del terzo perito è a carico di Verti e tuo, in quanto Assicurato, in parti uguali, esclusa ogni solidarietà

PROCEDURA FIN-NET: in caso di liti transfrontaliere, puoi presentare reclamo direttamente al sistema estero competente nel quale ha la sede la Compagnia di assicurazione che ha stipulato il contratto: consulta il sito: <http://www.ec.europa.eu/fin-net>

Puoi attivare la procedura FIN-NET direttamente dal sito <http://www.ec.europa.eu/fin-net> o rivolgendoti all'IVASS, la quale provvederà a sua volta all'inoltro alla Compagnia estera competente, dandone notizia al reclamante

